



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

---

**CORTE D'APPELLO DI CATANIA**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

---

composta dai magistrati

dr Giuseppe Ferreri

Presidente

dr Monica Zema

Consigliere

dr Marcella Murana

Consigliere rel. est.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2143/2017 R.G.,

**PROMOSSA DA**

**MARCHESE RAGONA VINCENZO**, nato ad Agrigento (AG) il 01/05/1974 (C.F. MRCVCN74E01A089J), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, degli avvocati Liliana Marchese Ragona e Giuseppe Spedale;

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**COMUNE DI GIARRATANA** (C.F. 80001350885), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Galazzo;

**APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE**

\*\*\*\*\*

La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione



all'esito dell'udienza del 17 giugno 2020, svolta a mezzo della trattazione scritta ex art. 83, comma settimo, D.L. 18/2020.

La Corte ha osservato:

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di accesso ad arbitrato del 16 marzo 2015, giusta clausola contenuta nel disciplinare d'incarico stipulato in data 15 gennaio 2002 fra il Comune di Giarratana e l'ingegnere Vincenzo Marchese Ragona, quest'ultimo chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento dei compensi professionali, siccome dovuti per l'attività svolta in occasione della costruzione dell'asilo nido comunale, giammai corrisposti.

Il Comune di Giarratana, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto.

Con lodo del 9 settembre 2016, il nominato collegio arbitrale, in parziale accoglimento della domanda attrice, accertava l'esistenza del vantato credito, nel limite di €. 64.355,91, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, considerando "*in compensazione gli importi liquidati a titolo di risarcimento e spese processuali nella sentenza n. 959/2014 del Tribunale di Ragusa e/o quella diversa che sarà determinata nel successivo grado di giudizio ordinario che si dice ancora pendente avanti la Corte di Appello di Catania*".

Avverso il lodo Vincenzo Marchese Ragona ha interposto gravame con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2017, affidato a due ragioni di censura.

Costitutosi in giudizio, il Comune di Giarratana ha resistito all'impugnazione, a sua volta proponendo gravame incidentale.

La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 17 giugno 2020, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disattesa l'eccezione afferente la tardività dell'impugnazione, valendo anche per l'impugnazione del lodo le norme procedurali ordinarie ed operando di diritto la sospensione feriale dei termini (v. Cass. n. 6362/1995), tal che l'appello è stato proposto entro l'anno, in ossequio al disposto dell'art. 828 c.p.c.

Osserva in primo luogo la Corte che nella controversia che ci occupa, circa la questione della nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, trova applicazione la vecchia formulazione dell'art. 829 c.p.c., atteso che il



contratto *inter partes* (e la clausola compromissoria ivi contenuta) è stato stipulato il 15 gennaio 2002, in data di gran lunga anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 40/2006.

Va chiarito, infatti, che l'art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24 si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella (2 marzo 2006).

E tuttavia, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. Sicchè, in caso di convenzione stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione di norme inerenti al merito, così disponendo l'art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Cass. n. 9284/2016).

Ciò detto, deve altresì precisarsi che secondo l'orientamento della Suprema Corte, che non vi è ragione di contraddire, l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia deve essere intesa nello stesso senso del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. 20468/2008, 21802/2006, 23900/2004, 5633/1999), e deve risultare quale sia la norma violata o il principio di diritto lesa.

Ora, facendo applicazione di tali principi al caso di specie ne deriva quanto segue.

Con il primo motivo sostiene l'appellante che ricorra il vizio di omessa pronuncia, per non essersi il collegio arbitrale espresso in alcun modo sulla domanda di liquidazione delle "spettanze per perizia di assestamento finale".

Il motivo (astrattamente riconducibile all'art. 829, n. 12) è infondato, contenendo il lodo la pronuncia di rigetto della detta pretesa, sul presupposto del mancato apprestamento, da parte dell'attore, della prova analitica delle spettanze vantate. Del resto, infondata è anche la deduzione afferente la ritenuta produzione della documentazione a sostegno della domanda, asseritamente contenuta nel "faldone n. 5", giammai prodotto nel presente grado di giudizio, in cui risulta omessa la produzione del fascicolo di parte del giudizio arbitrale.

Con il secondo motivo deduce l'appellante principale che la pronuncia è resa in difformità della convenzione di arbitrato, che prevedeva espressamente il calcolo degli onorari e dei rimborsi spese secondo la tariffa professionale di cui alla legge n. 143/1949,



senza consentire altri tipi di valutazione economica, meno che meno quella secondo equità, adottata dagli arbitri in relazione ad alcune voci (in particolare, quanto al compenso per la direzione dei lavori e liquidazione, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per il rimborso spese per l'attività di assistenza giornaliera dei lavori e per la nuova consulenza geotecnica, gli arbitri, *"in assenza di alcuna plausibile motivazione/ragione, al di fuori di qualsiasi iter logico, nelle loro conclusioni dispongono in maniera contraddittoria circa la riduzione del 70% di taluni compensi (leggasi direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)"*).

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Fermo restando che nella censura non è in alcun modo ravvisabile la difformità della convenzione di arbitrato o la pronuncia fuori dai limiti della convenzione di cui all'art. 829, n. 4, c.p.c., ma semmai la violazione delle regole di diritto, anche a ritenere che – nel silenzio della parte - la norma di diritto che si assume violata sia la tariffa professionale di cui alla legge n. 143/1949, richiamata dal disciplinare di incarico, asseritamente ignorata dalla terna arbitrale, che avrebbe invece utilizzato criteri equitativi per determinare i compensi dovuti, vi è che in tutta evidenza emerge che il lodo abbia invece fatto preciso riferimento proprio alla tariffa professionale, salvo operare, poi, una riduzione equitativa in punto di spese per la nuova consulenza geotecnica, liquidate nella misura del 30%, e per le altre due voci (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ridotte anch'esse del 70%). Riduzione, questa, operata in forza del ritenuto inadempimento della parte, siccome risultante dalla sentenza n. 959/2014 del Tribunale di Ragusa, il quale accertava (con la ritenuta sussistenza di un concorso di colpa del Comune nella misura del 30%) la sussistenza di ingenti danni (conseguenti all'accoglimento della domanda di terzi, proprietari di fondo limitrofo a quello ove venivano eseguiti i lavori commissionati al Marchese Aragona) per il mancato apprestamento dell'opera di contenimento di uno scavo.

Situazione, questa, nella quale non è ravvisabile la violazione dell'invocata tariffa professionale, né la genericamente dedotta violazione del principio del contraddittorio.

Parimenti inammissibile, poi, siccome generica, si appalesa la doglianza dell'appellante principale in relazione alla violazione della tariffa nella liquidazione del calcolo del rimborso spese per l'assistenza giornaliera ai lavori, equitativamente ridotto dal collegio arbitrale nel presupposto dell'assenza della prova analitica dell'importo sostenuto.

Deduce, ancora, l'appellante, la nullità del lodo sotto il profilo dell'art. 829, n. 11, per contraddittorietà delle disposizioni.



Anche tale censura è inammissibile.

Ed invero, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (v., per tutte, Cass. n. 11895/2014).

Ora, nello specifico, non è in alcun modo ravvisabile la dedotta contrarietà delle disposizioni del lodo, essendo pienamente ricostruibile l'*iter* logico seguito dal collegio arbitrale, nel ritenere di ridurre le competenze del professionista in ragione dell'accertato inadempimento, di cui si è detto sopra.

Sostiene, ancora, il Marchese Ragona che gli arbitri abbiano concluso il procedimento senza decidere il merito della controversia, per avere rinviato la pronuncia definitiva all'esito del giudizio di appello avente ad oggetto il credito vantato dal Comune a titolo risarcitorio nei confronti del professionista.

Deduce, in particolare, l'appellante che *“avuto riguardo alla compensazione disposta con gli importi liquidati a titolo di risarcimento e spese processuali nella sentenza n. 959/2014 dal Tribunale di Ragusa e/o quella diversa che sarà determinata nel successivo grado di giudizio ordinario che si dice ancora pendente avanti la Corte di Appello di Catania, il lodo reso dagli arbitri appare inutiliter dato, assolutamente instabile oltre che incomprensibilmente sottoposto a condizione, quindi non omologabile (...) non potrebbe mai avere valore di sentenza (...) il dispositivo (...) che, pur avendo tale forma, non avesse il contenuto di comando o anche, semplicemente, fosse sottoposto a termini o condizioni, come nel caso di specie allorquando il lodo emesso fa espresso riferimento ad altro giudizio (di appello)”*.

La doglianza, astrattamente sussumibile nell'alveo dell'art. 829, n. 10, c.c., è palesemente infondata.

Ed invero, il *decisum* del loro arbitrale così recita: *“si liquida la somma, al netto di IVA ed altri oneri di legge su quelle assoggettabili, di €. 64.355,91 (€. 410178,28 + +23.177,91) (...) Alla somma sopra determinata a credito dell'Ing. Marchese Ragona va considerata in compensazione, se non sono state già pagate, gli importi liquidati a titolo di risarcimento e*



*spese processuali nella sentenza n. 959/2041 dal Tribunale di Ragusa e/o quella diversa che sarà determinata nel successivo grado di giudizio ordinario che si dice ancora pendente avanti la Corte di Appello di Catania”.*

Ora, se per un verso non sussiste la dedotta sottoposizione della decisione arbitrale a condizione, per altro verso la statuizione censurata riguarda la sola compensazione con il credito che il Comune vanta in virtù del giudizio risarcitorio, e non la liquidazione del compenso dovuto in favore del Marchese Ragona, dovendosi peraltro osservare che la sentenza della Corte di appello è già stata resa in data 23 maggio 2019 (con l'incremento della misura del risarcimento in favore del Comune).

Le ulteriori deduzioni dell'appellante principale non contengono censure avverso il lodo (si veda quanto dall'appellante principale detto a proposito dei compensi ancora dovuti al professionista, o degli interessi legali), mentre quanto al maggior danno asseritamente subito in dipendenza del comportamento dell'ente, non soltanto il profilo difetta di adeguata censura in relazione alla motivazione adottata, essendo stata la domanda rigettata perché non documentata e perché *“in ogni caso, l'accesso al credito in attesa del pagamento di compensi non è considerabile una fonte di danno, poi peraltro già integrato dalla liquidazione di rivalutazione ed interessi”*, ma, altresì, esso non contiene alcun riferimento alla norma che si assume violata, essendo per tal via inammissibile.

Inammissibile siccome tardivo, infine, è l'appello incidentale proposto dal Comune di Giarratana oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c., con comparsa depositata il 27 dicembre 2017, quando era ormai perento il termine di 20 giorni anteriore rispetto all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., fissata per il 15 gennaio 2018.

Ed invero, per orientamento costante della Suprema Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, la proroga del termine, che scada in giorno festivo o di sabato, al primo giorno seguente non festivo, prevista dall'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c., si applica non solo con riguardo ai termini a decorrenza successiva, ma anche a quelli che si computano a ritroso, con la particolarità che, rispetto al termine a scadenza successiva, la proroga in questione opera, in tal caso, in modo speculare (ovvero a ritroso, nel senso che l'atto deve essere compiuto in anticipo, nel primo giorno antecedente non festivo, rispetto alla scadenza naturale), in ragione della relativa modalità di calcolo (per tutte, v. Cass. n. 14767/2014), né rileva la dedotta lesione del diritto di difesa della parte che si costituisce, atteso che il ridetto termine è stabilito a garanzia del diritto di difesa del ricorrente, e costituisce l'intervallo di tempo minimo normativamente garantito alla controparte per esaminare tale atto.



L'assoluta prevalente soccombenza dell'appellante principale giustifica la posizione delle spese del grado a suo carico.

Esse si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.

### **P.Q.M.**

La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da VINCENZO MARCHESE RAGONA avverso il lodo arbitrale del 9 settembre 2016, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- Rigetta l'appello principale;
- Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- Condanna Vincenzo Marchese Ragona a rifondere, in favore del Comune di Giarratana, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 9.515,00 (ivi compresi €. 2.835,00 per la fase di studio, €. 1.820,00 per la fase introduttiva ed €. 4.860,00 per la fase decisoria), oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, principale ed incidentale, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 21 settembre 2020.

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

*(firma digitale)*

**IL PRESIDENTE**

*(firma digitale)*

